

BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2013

Sulla base dei criteri contenuti nella delibera della Giunta Regionale n. 1782 del 29.09.2014 è indetto il bando per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2013 risultanti da contratti di affitto ai sensi della Legge 431/1998.

1. AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n.431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia residente nel Comune di Santa Giustina in Colle al momento della presentazione della domanda;
- b) i canoni per i quali si richiede il contributo devono essere relativi all'anno 2013, limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
- c) condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo – anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n.159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi del procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;
- d) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e) se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- f) se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- g) se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
- h) gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare;

2. ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

- a) non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
- b) titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI), sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetta al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal

cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

1) pensioni esenti :

- a) pensioni di guerra ;
- b) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;
- c) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- d) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

2) redditi non assoggettabili all'Irpef:

- a) rendite erogate dell'INAIL per invalidità permanente;
- b) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della difesa) del 28 dicembre 1992;
- c) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- d) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- e) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali.

f) il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;

g) la cui superficie netta superi del 150% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 3.e).

h) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad euro 200,00;

i) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

3.FABBISOGNO

Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

a. si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.c). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEE_{fsa} a partire da €. 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.c);

b. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento per un importo non superiore a euro 700,00, e canone sopportabile con un massimo di €. 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;

c. qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di €.10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;

d. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso al riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;

e. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera del 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il

31/12/2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

f. Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a €. 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.c);

4.LIQUIDAZIONE

Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad euro 50,00.

5.TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate dal giorno **14/11/2014** al giorno **15/12/2014**.

6.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 15.12.2014 presso i seguenti uffici: Servizi Sociali - Sede Municipale (Piano Terra) – Piazza dei Martiri 3 – 35010 S. Giustina in Colle (PD)

recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità al seguente indirizzo: COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE – Piazza dei Martiri 3 – 35010 Santa Giustina in Colle (PD).

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

B. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28.12.2000.

7.DOCUMENTAZIONE

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

- a) dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;
- b) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
- c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- d) ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013;
- e) ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di euro 600,00 su base annua;
- f) nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g) nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art.11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- i) le altre entrate descritte al punto2.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza entro la scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n.445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE. I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio comune di residenza con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari alla determinazione della misura del bisogno, rappresentato dall'ecedenza

rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione reddituale della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli altri elementi necessari agli enti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n.445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

8.CONTROLLI

A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

B. Nel caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9.PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

A) I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando.

B) Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico.

C) Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda.

D) Titolare del trattamento è il Comune.

E) Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda.

F) In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Santa Giustina in Colle, 14 novembre 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(*Rag. Fiorenza Verzotto*)